

## ASSEGNO DI MATERNITA': REQUISITI RELATIVI ALLA CITTADINANZA

La madre deve essere:

- cittadina italiana;
- cittadina comunitaria;
- cittadina non comunitaria in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D. Lgs. n. 3/2007);
- cittadina non comunitaria familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, comma 1, lettera a, della legge 97/2013);
- cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (Circolare INPS n. 9 del 22/01/2010);
- cittadina di Paesi Terzi che è stata ammessa in uno stato membro UE a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento Ce n. 1030/2002 (art. 3 paragrafo 1 lettera b) della Direttiva 2011/98/UE);
- cittadina di Paesi Terzi che è stata ammessa in uno stato membro UE ai fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale (art. 3 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 2011/98/UE);